

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2018, n. 56

“Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione garantisce l’accesso alle spiagge agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore secondo le modalità previste dalla presente legge e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno i comuni individuano le spiagge libere in cui è vietato l’accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ciascun comune almeno un tratto di spiaggia libera nel quale ne sia consentito l’accesso e la permanenza, previa indicazione della sussistenza o meno dell’obbligo di utilizzo del guinzaglio.
3. Analogamente i concessionari delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune territorialmente competente le misure limitative all’accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti, nonché l’eventuale proposta di individuazione di un’area attrezzata per l’accoglienza degli animali da affezione accompagnati e l’eventuale richiesta di rilascio di apposita autorizzazione all’utilizzo per la balneazione dei cani di uno specchio acqueo antistante l’area in concessione.

Art. 2

Accesso alle spiagge

1. L’accesso e la permanenza degli animali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge sulle spiagge libere appositamente individuate e su quelle oggetto di concessione sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità.
2. Gli animali che non risultano in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.
3. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle relative sanzioni amministrative.
4. È vietato l’accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore.
5. È sempre consentito l’accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.

Art. 3
Sorveglianza

1. Nel rispetto della sicurezza e dell'incolumità dei bagnanti, i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare, ma devono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
2. Agli animali da affezione è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile, il proprietario o detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.

Art. 4
Prescrizioni per i fruitori delle spiagge libere

1. Per il benessere dell'animale, i proprietari o detentori fruitori delle spiagge libere appositamente individuate devono avere con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, nel caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra agli animali.
2. I fruitori dell'area libera devono essere dotati di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide dell'animale, le quali devono essere rimosse tempestivamente e depositate nei preposti contenitori. Le deiezioni liquide, invece, devono essere dilavate con abbondante acqua di mare al fine di disperderle.
3. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.

Art. 5
Prescrizioni per i concessionari di spiagge "*animal friendly*"

1. I concessionari delle spiagge, che intendano dotarsi di un'area attrezzata per l'accoglienza degli animali da affezione e che abbiano richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del relativo specchio acqueo per la balneazione degli stessi, sono tenuti ad attrezzare l'area almeno con:
 - a) apposita cartellonistica multilingue;
 - b) adeguati cestini di rifiuti per lo smaltimento delle deiezioni degli animali;
 - c) servizio doccia a uso esclusivo degli animali;
 - d) idonei spazi che consentano agli animali ospitati di ripararsi all'ombra, in qualunque momento, e accedere a una propria ciotola d'acqua;
 - e) periodici interventi di pulizia e risanamento della sabbia.
2. I concessionari devono porre in essere il controllo del libretto sanitario e dei documenti del cane o del gatto ospitato che attestino la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive in corso di validità.
3. Nello specchio acqueo a uso pubblico dedicato è consentita la balneazione contemporanea di più cani nel numero massimo stabilito dall'autorizzazione comunale in ragione delle dimensioni dello specchio stesso, purché in presenza del conduttore in acqua.

Art. 6**Cartellonistica e spazi dedicati**

1. Nelle spiagge libere attrezzate e nelle spiagge *“animal friendly”* oggetto di concessione sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l’accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.
2. La cartellonistica deve essere in italiano, inglese e tedesco ed eventualmente in qualsiasi altra lingua ritenuta utile alla presenza turistica locale.
3. Nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere realizzati specifici spazi per il ristoro, l’abbeveraggio e il gioco degli animali da affezione.

Art. 7**Cani da salvataggio**

1. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l’impiego di unità cinofile lungo le coste.

Art. 8**Elenco delle aree di accoglienza**

1. I comuni sono tenuti a fornire adeguata pubblicità sulle aree libere e in concessione che accolgono cani e gatti all’interno dei propri siti web istituzionali, indicando per ciascuna area i servizi offerti.
2. A tal fine possono essere utilizzate le comunicazioni in merito fornite dai concessionari e, ove possibile, il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

Art. 9**Norma finanziaria**

1. L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Puglia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 *“Statuto della Regione Puglia”*.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 DIC. 2018

MICHELE EMILIANO